



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 50 del 28/04/2008)

N° 170 del 20/10/2010

Oggetto: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro – Costituzione in giudizio e nomina difensore.

Struttura
Proponente

Proposta

n. 170

Responsabile del procedimento

Responsabile ufficio gestione
contabilità

Estensore

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa: Euro 4.284,00

Conto Economico n. 3B0903

Eseguibile a norma di Legge dal 04 NOV. 2010

Pubblicato a norma di Legge il 20 OTT. 2010

Inviato al Collegio Sindacale il _____

L'anno 2010, il giorno 20 del mese di ottobre
Il sottoscritto Dott.ssa Elena Lacquaniti, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28/04/2008.

Visto il D. Lgs. vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isopo;

Premesso che la Signora Valentina Giovacchini e Silvia Zacchi hanno notificato, in data 29.05.2010, un ricorso congiunto ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, contro l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, per ivi sentir "1.) *Accertare e dichiarare che tra la ricorrente Giovacchini e la convenuta dal 24.04.2002 al 09.05.2008 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con modalità part time all'83,33% e con inquadramento a livello D della declaratoria CCNL comparto sanità.* 2. *Accertare e dichiarare che tra la ricorrente Zacchi e la convenuta dal 09.01.2002 al 28.01.2008 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con modalità part time all'83,33% e con inquadramento a livello D della declaratoria CCNL comparto sanità.* 3. *Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente Giovacchini delle differenze retributive pari ad € 51.787,23 ed a favore della ricorrente Zacchi delle differenze retributive pari ad €39.247,90 per entrambe oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza sino all'effettivo pagamento delle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia o che emergeranno in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU.* 4. *Dichiarare illegittima e/o illecita e/o nulla la clausola appositiva del termine nel contratto di assunzione della ricorrente Giovacchini del 9.5.2008 e nel contratto della ricorrente Zacchi del 4.6.2008 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno che viene indicato nella misura di € 15.000 per ciascuna ricorrente o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese diritti ed onorari;*

Ritenuto legittimo l'operato di questa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che le richieste di controparte riguardano fatti tutti accaduti anteriormente al 01.07.2008, data di istituzione di Isopo e quindi di competenza dell'ex CSPO e della relativa Gestione Liquidatoria istituita con la Legge Regionale 04.02.2008 n° 3, e ravvisata quindi la necessità di costituirsi in giudizio al fine di resistere alle pretese di parte ricorrente, conferendo l'incarico difensivo all'Avvocato Paolo Stolzi di Firenze, tenuto conto della sua provata e specifica competenza ed esperienza secondo i migliori standard di professionalità richiesti dalla prassi del settore, trattandosi di professionista altamente qualificato ed esperto nella materia, già da molti anni patrocinatore e fiduciario di altri Enti ed Aziende Sanitarie del SSR, come evidenziato dal curriculum vitae dello stesso agli atti dell'istituto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Firenze in Via Masaccio n° 183;

Ravvisata la congruità del preventivo di spesa di Euro 3.500,00 oltre 2% CAP ed IVA presentato dall'Avv. Paolo Stolzi per l'incarico *de quo* e depositato agli atti dell'Istituto, in linea con le vigenti tariffe professionali, considerato il valore della controversia ed il relativo scaglione tariffario per onorari e diritti previsto per i giudizi avanti il Tribunale, tenuto conto che tale importo rappresenta, in ogni caso, una previsione di massima che potrà subire modifiche in aumento o diminuzione all'esito del concreto andamento del giudizio ed in base alle attività effettivamente svolte dal legale, con particolare riferimento all'esito delle numerose istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente (prova testimoniale con otto testi da ascoltare su trentatre capitoli oltre a CTU tecnico-contabile);

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Contabilità e Controllo di Gestione dello Staff Tecnico Amministrativo;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di costituirsi dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro nel ricorso congiuntamente promosso dalle Signore Valentina Giovacchini e Silvia Zacchi con atto notificato in data 29 Maggio 2010;
- 2) Di conferire l'incarico di rappresentanza e assistenza legale dell'Istituto all'Avv. Paolo Stolzi di Firenze, eleggendo domicilio presso il suo studio in Firenze in Via Masaccio n° 183;
- 3) Di ritenere il preventivo di spesa di Euro 3.500,00 oltre 2% CAP ed IVA presentato dall'Avv. Paolo Stolzi per l'incarico *de quo*, e depositato agli atti dell'Istituto, congruo ed in linea con le vigenti tariffe professionali, considerato il valore della controversia ed il relativo scaglione tariffario per onorari e diritti previsto per i giudizi avanti il Tribunale, tenuto conto che tale importo rappresenta, in ogni caso, una previsione di massima che potrà subire modifiche in aumento o diminuzione all'esito del concreto andamento del giudizio ed in base alle attività effettivamente svolte dal legale, con particolare riferimento all'esito delle numerose istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente (prova testimoniale con otto testi da ascoltare su trentatré capitoli oltre a CTU tecnico-contabile);
- 4) Di dare atto che la spesa per l'affidamento del presente incarico difensivo ammontante presumibilmente ad Euro 4.284,00 2% CAP ed IVA inclusi farà carico al Conto Economico 3B0903 - "oneri legali" - Aut. n° 60/2010 - per il periodo di competenza relativo;
- 5) Di trasmettere il presente atto all'interessato, all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Elena Laocuaniti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Enzo Zini)

Strutture aziendali da partecipare :

S.S. Contabilità e Controllo di Gestione